

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2018, n. 1773

D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”. Adeguamento della Direttiva per l’azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento della personalità giuridica delle Fondazioni e delle altre associazioni ed enti del Terzo Settore

Assente l’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue: il Vice Presidente

PREMESSO CHE:

1. la **L. 6 giugno 2016, n.106**, recante *“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”*, all’articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
2. gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recano i principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di esercizio della delega relativa alla riforma del Terzo settore;
3. il **D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117**, *“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”* ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore, introducendo importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente;
4. il **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112**. *“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”* ha riformato la disciplina nazionale dell’impresa sociale, aprendo importanti prospettive di crescita del sistema delle imprese sociali sul territorio nazionale e, nei rispettivi contesti regionali, consentendo la attivazione di significative iniziative per lo sviluppo dell’economia sociale;
5. il **Dlgs. n. 105/2018** Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: *«Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»*.

CONSIDERATO CHE:

- il Titolo IV del Codice del Terzo Settore, agli artt. 20, 21, 22 disciplina le caratteristiche e i contenuti obbligatori dell’Atto costitutivo e dello Statuto perché possano essere considerati “enti del Terzo Settore” operanti in uno o più degli ambiti di attività di interesse generale di cui all’art. 5 dello stesso Codice, e che qui si intendono integralmente riportati;
- in particolare l’art. 22 del Codice interviene con una importante semplificazione dell’acquisizione della personalità giuridica, peraltro nella direzione di uniformare per quanto possibile, e ferme restando le competenze delle Regioni, i parametri di riferimento per quanto riguarda la valutazione di adeguatezza del patrimonio; detta norma si applica per tutte quelle Associazioni e Fondazioni che abbiano tutti gli altri requisiti di legge richiesti per assumere la qualifica di “Ente del Terzo Settore”;
- sussiste, peraltro, il regime di cui al D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 che, in conformità all’art. 20 della l. n. 59/1997, reca il regolamento statale per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private per tutte quelle associazioni e fondazioni che non sono iscritte al registro unico

nazionale del Terzo settore, ovvero che non abbiano i requisiti per conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del Codice;

- la Giunta Regionale della Puglia, con un primo provvedimento n. 1065 del 24 luglio 2001 ha provveduto ad approvare la Direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali di recepimento delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 361/2000;
- la Giunta Regionale della Puglia, inoltre, con nuova deliberazione n. 1945 del 21 ottobre 2008 è intervenuta per modificare la suddetta prima direttiva, in considerazione del mutato quadro normativo regionale di riferimento, con particolare riguardo alla l.r. n. 15/2004, come modificata dalla l.r. n. 13/2006, recante la "Riforma delle IPAB e disciplina delle Azione pubbliche di servizi alle persone". La direttiva approvata conteneva:
 - a) la definizione puntuale dei soggetti giuridici cui le disposizioni della direttiva si applicano;
 - b) la documentazione costituente l'istanza di riconoscimento;
 - c) i requisiti da verificare per il riconoscimento;
 - d) le caratteristiche del procedimento relativo alla approvazione delle modifiche statutarie
- con Del. G.R. n. 1945/2008, inoltre, si provvedeva alla istituzione presso la struttura amministrativa competente dell'Assessorato al Welfare dell'elenco delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali derivanti dal procedimento di trasformazione delle IPAB.

RILEVATO CHE:

- il Codice del Terzo Settore istituisce il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), quale strumento di conoscenza di tutti gli Enti del Terzo Settore, e sarà organizzato in sezioni: ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di Promozione Sociale), enti filantropici, Imprese Sociali comprese le cooperative sociali. Reti associative, Società di Mutuo Soccorso e altri ETS (Enti del Terzo settore) come Associazioni e Fondazioni; il RUNTS sarà pubblico e accessibile da ogni singolo cittadino.

L'iscrizione al RUNTS è necessaria, a norma di legge, per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore. Il Registro unico è nazionale e gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Gli attuali registri nazionali e regionali delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS) confluiranno nel Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore.

- il Codice del terzo Settore prevedeva che entro un anno dalla pubblicazione del decreto legislativo venissero emanate con decreto del Ministro del Lavoro le procedure di iscrizione al Registro Unico, e quindi entro 180 giorni dal decreto ministeriale, i provvedimenti regionali e delle Province autonome dovessero stabilire i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione. Detti termini, tuttavia, risultano di fatto prorogati, e questo fa sì che allo stato attuale tutti i Registri e gli Elenchi attivi a livello regionale restino vigenti.

Tanto premesso, considerato e rilevato, si propone alla Giunta Regionale di approvare la presente proposta di deliberazione e con essa:

- di approvare l'Allegato A alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che reca la nuova "Direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento di persone giuridiche private per le Associazioni e le Fondazioni", ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, che sostituisce integralmente l'Allegato A della Del. G.R. n. 1945 del 21 ottobre 2018;
- di approvare l'Allegato B alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che reca la modulistica da utilizzare per la richiesta di riconoscimento della persona giuridica privata per le Associazioni e le Fondazioni ;
- di approvare l'Allegato C alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che reca la modulistica da utilizzare per la richiesta di modifiche dello statuto e atto costitutivo per organizzazioni già iscritte nel registro regionale delle Associazioni e le Fondazioni;
- di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, ferme restando le attuali

- competenze della Sezione come da modello organizzativo MAIA, ogni adempimento attuativo della presente proposta di deliberazione;
- di porre in capo alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali l'istruttoria delle istanze di riconoscimento della personalità giuridica per le associazioni e fondazioni che abbiano i requisiti per conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e operino nel contesto territoriale o regionale di riferimento e in ambiti di attività di competenza delle Regioni, ferma restando la richiesta del parere alle Sezioni dell'Amministrazione regionale competenti per materia;
 - di confermare la competenza esclusiva delle singole Sezioni afferenti all'articolazione di MAIA, per ambito settoriale di attività, per l'istruttoria delle istanze di riconoscimento della personalità giuridica per ogni altra associazione o fondazione che non abbiano i requisiti per conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017;
 - di rinviare a successivo provvedimento di Giunta Regionale il recepimento degli indirizzi che con decreto del Ministro del Lavoro dovranno disciplinare le procedure di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per la competenza regionale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).

L'Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare l'Allegato A alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che reca la nuova "Direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento di persone giuridiche private per le Associazioni e le Fondazioni", ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, che sostituisce integralmente l'Allegato A della Del. G.R. n. 1945 del 21 ottobre 2018;
- di approvare l'Allegato B alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che reca la modulistica da utilizzare per la richiesta di riconoscimento della persona giuridica privata per le Associazioni e le Fondazioni;
- di approvare l'Allegato C alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che reca la modulistica da utilizzare per la richiesta di modifiche dello statuto e atto costitutivo per organizzazioni già iscritte nel registro regionale delle Associazioni e le Fondazioni;
- di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, ferme restando le attuali competenze della Sezione come da modello organizzativo MAIA, ogni adempimento attuativo della presente proposta di deliberazione;
- di porre in capo alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali l'istruttoria delle istanze

di riconoscimento della personalità giuridica per le associazioni e fondazioni che abbiano i requisiti per conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e operino nel contesto territoriale o regionale di riferimento e in ambiti di attività di competenza delle Regioni, ferma restando la richiesta del parere alle Sezioni dell'Amministrazione regionale competenti per materia;

- di confermare la competenza esclusiva delle singole Sezioni afferenti all'articolazione di MAIA, per ambito settoriale di attività, per l'istruttoria delle istanze di riconoscimento della personalità giuridica per ogni altra associazione o fondazione che non abbiano i requisiti per conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017;
- di rinviare a successivo provvedimento di Giunta Regionale il recepimento degli indirizzi che con decreto del Ministro del Lavoro dovranno disciplinare le procedure di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per la competenza regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
RETI SOCIALI

ALLEGATO A

Direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di
riconoscimento di persone giuridiche private per le Associazioni
e le Fondazioni

*Il presente allegato si compone di n. 11 (undici) pagg.,
inclusa la presente copertina*



Direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento di persone giuridiche private per le Associazioni e le Fondazioni

1. Definizioni

Enti del Terzo Settore

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", sono Enti del Terzo settore *"le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore"*.

Essi esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale aventi ad oggetto le materie e gli ambiti settoriali di cui al comma 1 dell'art. 5 del Codice del terzo Settore.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Associazione

Organizzazioni costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore dei associati o di terzi, se senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati. L'associazione ha base personale ed è costituita da almeno due persone che perseguono uno scopo comune legittimo, non essendo il patrimonio un elemento essenziale.

Fondazione

E' un ente senza scopo di lucro, può essere definita come una stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato, autonomo e vincolato, ad uno scopo determinato di pubblica utilità. In questo modo la fondazione rientra tra le istituzioni o organizzazioni collettive mediante le quali più privati perseguono fini "superindividuali".

La fondazione è creata da una o più persone fisiche (*fondatore/i*) che destina/no il patrimonio allo scopo. Può anche essere costituita attraverso disposizione testamentaria: in tal caso sorge solo dopo la morte del fondatore e ha come patrimonio un suo lascito.



Vi sono essenzialmente due tipi di fondazione:

- la *fondazione operativa* che persegue il suo scopo direttamente, avvalendosi della propria organizzazione;
- la *fondazione di erogazione* che persegue il suo scopo indirettamente, finanziando altri soggetti che lo perseguono,

ma le due modalità operative possono integrarsi nella organizzazione della Fondazione, che lo stesso Statuto definisce.

Nell'atto costitutivo della fondazione, sia esso atto pubblico o testamento, devono essere presenti:

- il *negozio di fondazione*, negozio giuridico non patrimoniale unilaterale (anche in presenza di più fondatori) con il quale il fondatore manifesta la volontà che venga ad esistenza l'ente;
- l'*atto di dotazione*, negozio giuridico patrimoniale unilaterale con il quale il fondatore attribuisce a tale ente il patrimonio necessario per la realizzazione del suo scopo; nel caso di costituzione con testamento, è un'istituzione di erede o legato.

In genere l'atto costitutivo è quello in cui si manifesta la volontà del fondatore o dei fondatori di dar vita all'ente.

Lo Statuto è quello in cui si determinano l'organizzazione e le modalità di realizzazione dello scopo. Lo Statuto accanto all'organo amministrativo può prevedere altri organi collegiali, come l'assemblea dei fondatori e l'assemblea degli aderenti, un consiglio generale o gli organi di controllo sull'operato degli amministratori, oltre a strutture tecnico-esecutive rispondenti al Consiglio di Amministrazione.

Fondazione di Partecipazione

È una Fondazione, che ha un patrimonio di destinazione a struttura aperta, con la possibilità di partecipazione con apporti in denaro, beni materiali o immateriali e servizi, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati ("partecipanti") che intendano contribuire economicamente alla realizzazione dello scopo di solidarietà sociale ritenuto meritevole di tutela. Rispetto alla Fondazione classica, per la quale ha prevalenza l'elemento patrimoniale, e alla Associazione, per la quale ha prevalenza l'elemento personale, la Fondazione di Partecipazione realizza un nuovo modello gestionale di incontro fra pubblico e privato per il perseguimento di una finalità di interesse generale.

Fondazione di Comunità

È una *species* della Fondazione di Partecipazione, che mette insieme persone fisiche e persone giuridiche, che solitamente sono soggetti rappresentativi di una comunità locale (privati cittadini, istituzioni, associazioni, operatori economici e sociali) con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità presente su uno specifico territorio e promuovere al loro interno la cultura del dono e della solidarietà, nonché la responsabilità sociale, e per questo obiettivo la fondazione è un atto di destinazione di un patrimonio.

Sotto il profilo giuridico, la fondazione può essere definita come una stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato, autonomo e vincolato, ad uno scopo determinato di pubblica utilità e a grande rilevanza per una specifica comunità.



locale, nelle sue diverse articolazioni per categorie economiche e sociali, esperienze ed diverse entità che operano su un determinato territorio e che intendono concorrere al perseguimento dello scopo fondativo con apporto di patrimonio, mobiliare o immobiliare, e di contributi alla operatività e alla gestione delle attività della fondazione. Le Fondazioni di Comunità operano per il bene comune e, più in generale, agiscono a favore dello sviluppo e del miglioramento della qualità della vita della comunità. Sono in genere fondazioni attive in ambito sociale e/o culturale.

2. Requisiti per il riconoscimento della personalità giuridica

Ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore [e, nelle more, ai registri regionali vigenti].

Per tutti gli Enti che non abbiano la qualifica di ETS ai sensi dell'art. 22 del Codice sussiste, il regime di cui al D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 che, in conformità all'art. 20 della l. n. 59/1997, reca il regolamento statale per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private. Questi Enti possono iscriversi al registro della Prefettura territorialmente competente ovvero avanzandone richiesta alla Sezione competente dell'Amministrazione regionale, in base alle materie e/o alla operatività territoriale.

Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Requisiti fondativi

L'atto costitutivo e lo statuto devono riportare esplicitamente tutti i contenuti prescritti dalle norme del Codice del Terzo Settore per la qualifica di "Ente del Terzo Settore".

Per le altre Associazioni e Fondazioni, l'atto costitutivo e lo statuto devono esplicitamente:

- a) precisare che le finalità dell'ente non hanno scopo di lucro e che si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia;
- b) individuare gli scopi statutari che specificamente rientrino in uno o più degli ambiti di attività di interesse generale¹ di cui al comma 1 dell'art. 5 del Codice;
- c) contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 16 Cod.Civ. (denominazione, patrimonio, sede, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione)
- d) prevedere i diritti, gli obblighi e le condizioni di ammissibilità per gli associati all'Associazione ovvero per gli aderenti/partecipanti alla Fondazione;
- e) specificare per le Fondazioni i criteri e le modalità di erogazione delle rendite (se non ETS);

¹ Nel caso in cui le Associazioni e le Fondazioni che richiedono il riconoscimento della personalità giuridica si prefiggono anche scopi che esulano dell'ambito socioassistenziale, socioeducativo, sociosanitario e di inclusione sociale attiva, la struttura amministrativa competente presso l'Assessorato al Welfare dovrà richiedere in merito alla richiesta di riconoscimento apposito parere delle Sezioni dell'Amministrazione regionale competenti in materia. Detto parere sarà richiesto a mezzo PEC dal Responsabile Unico del Procedimento e dovrà essere reso entro n. 30 (trenta) gg. dal ricevimento della richiesta, decorso il quale termine si darà corso in ogni caso al completamento dell'istruttoria.



- f) prevedere norme per il rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità per gli amministratori delle Fondazioni di cui all'art. 5, co. 5 della l.n. 108/1996 e s.m.i.;
- g) dettagliare il patrimonio costituente il fondo di dotazione permanente, che deve essere rapportato all'entità dei fini statutari e, in ogni caso, non inferiore ai minimi di seguito riportati;
- h) dichiarare la sufficienza dei mezzi finanziari disponibili per le periodiche erogazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari, ossia la congruità del flusso dei beni periodicamente destinabili allo svolgimento delle attività istituzionali.

Patrimonio

Ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore, se una Associazione o una Fondazione ha i requisiti per la qualifica di "Ente del Terzo Settore", può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica solo in presenza di un patrimonio minimo costituito da:

- una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 (quindicimila) euro per le associazioni e a 30.000 (trentamila) euro per le fondazioni;
- se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In caso di riconoscimento della personalità giuridica per Associazioni o Fondazioni che non abbiano conseguito o non possano conseguire la qualifica di "Ente del Terzo Settore", la Regione valuta se il patrimonio è idoneo e adeguato per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. Verranno considerati preliminarmente i seguenti criteri e requisiti:

- per le associazioni si richiede un patrimonio minimo pari a 25.000,00 (venticinquemila) euro,
- per le fondazioni si richiede un patrimonio minimo pari a 50.000,00 (cinquantamila) euro.

Si precisa che gli importi indicati rappresentano il requisito patrimoniale minimo, ma non necessariamente sufficiente, per potere richiedere il riconoscimento giuridico regionale, che è subordinato ad una valutazione caso per caso effettuata dall'Ufficio competente, in considerazione delle finalità perseguite dall'Ente e della necessaria garanzia dei terzi.

A fronte di questa norma, quindi, la Regione si riserva di valutare la congruità e la sufficienza del patrimonio costituente il fondo di dotazione permanente, ossia la congruità della massa di beni destinati ad assicurare la permanenza in vita della persona giuridica e a garantire i terzi sotto il profilo della responsabilità patrimoniale e per le obbligazioni assunte (artt. 2740-2910 Cod.Civ.), ed in tal senso il patrimonio deve essere sempre rapportato all'entità dei fini statutari.

L'ammontare dei suddetti importi si riferisce a risorse patrimoniali mobiliari e immobiliari; il valore economico di altri beni strumentali (attrezzature, arredi, beni museali, documentali ed artistici) è soggetto a valutazione autonoma e in ogni caso deve considerarsi aggiuntivo.



3. Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza di riconoscimento va presentata in bollo² (fatte salve le esenzioni di legge vigenti) e sottoscritta (anche digitalmente) dal legale rappresentante dell'Ente o dal notaio rogante per conto dell'Ente. L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo terzosettore.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it indicando nell'oggetto "istanza di riconoscimento personalità giuridica". Tutti i documenti devono essere scansionati e allegati in formato .pdf.

L'istanza deve essere redatta, a pena di esclusione, su modello di cui all'Allegato B, compilato in ogni sua parte.

All'istanza devono essere allegate le seguenti documentazioni:

a) per gli enti di nuova costituzione

- una copia autentica in bollo del verbale dell'atto costitutivo e dello statuto redatto per atto pubblico dinanzi al notaio. La marca da bollo va apposta su ogni foglio. Il foglio si intende composto da quattro facciate consecutive
- fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante;
- copia dello statuto in versione digitale (formato pdf);
- relazione illustrativa sull'attività che l'Ente svolgerà, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
- relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante. La relazione descrive gli elementi che formano il patrimonio iniziale dell'Ente o il fondo di dotazione dell'Ente (mobili ed immobili) e i mezzi finanziari che servono a fare fronte a spese ed eventuali investimenti (conferimenti di soci, eventuali proventi da attività commerciali secondarie dell'Ente, contributi, lasciti, donazioni e quant'altro). La relazione deve essere corredata da documenti che dimostrino l'esistenza del patrimonio iniziale dell'Ente che, come richiede la legge, deve essere adeguato al perseguimento degli scopi istituzionali ed ai fini della garanzia patrimoniale verso i terzi. La relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria deve, quindi, essere accompagnata da una certificazione bancaria attestante la disponibilità economica a perseguire lo scopo dell'ente e da una perizia asseverata degli eventuali immobili o altri beni immateriali che costituiscono il patrimonio;
- copia autentica del verbale (o estratto) di nomina degli amministratori o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (del legale rappresentante). Il documento deve riportare l'elenco dei componenti il consiglio d'amministrazione dell'Ente (o dell'organo amministrativo dell'Ente comunque sia denominato), l'indicazione delle cariche ricoperte e dei poteri di firma eventualmente attribuiti, i nominativi di tutti gli amministratori e i rispettivi codici fiscali;

² Qualora gli atti e i documenti non siano bollati o risultino bollati in maniera irregolare (art.19 del D.P.R. 642/72) l'ufficio ricevente ha l'obbligo di inviarli entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione. L'eventuale invio all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione non inficia il corretto svolgersi del procedimento di competenza regionale né la validità dell'atto conclusivo.



- nel caso l'Ente abbia natura di ONLUS [fino alla definitiva entrata in vigore delle norme del Codice del terzo Settore], si richiede copia del certificato di iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS;
- nel caso l'Ente abbia natura di Associazione di Volontariato [fino alla definitiva entrata in vigore delle norme del Codice del terzo Settore], si richiede copia del certificato di iscrizione ai registri del volontariato, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'avvenuta iscrizione (art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445);
- indicazione di un referente al quale fare riferimento per le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo e relativo recapito telefonico e di posta elettronica
- indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e di PEC riferito alla persona giuridica.

b) per gli enti già esistenti ed operanti

- se costituiti in forma di scrittura privata è necessario produrre una copia autentica in bollo del verbale, redatto in forma pubblica dal Notaio, che confermi la costituzione dell'Ente e ne richiami l'originaria costituzione in forma privata e ne riporti il vigente statuto, come allegato costituente parte integrante del verbale;
- se costituiti per atto pubblico e lo statuto è rimasto immutato è necessario produrre la documentazione prevista per gli Enti di nuova costituzione;
- se costituiti per atto pubblico e lo statuto ha subito modificazioni di norme statutarie successive all'atto di costituzione, si deve produrre una copia autentica in bollo del verbale notarile attestante l'ultima deliberazione delle modificazioni statutarie apportate dinanzi a lui e riportante in allegato il vigente statuto;
- copia dell'ultimo bilancio preventivo e del conto consuntivo approvato relativamente agli ultimi due esercizi finanziari. In caso di Ente neo-costituito, prospetto contenente una previsione finanziaria di massima relativa ai primi tre anni di attività prevista;
- altra documentazione già richiesta per gli enti di nuova costituzione.

c) per gli enti già esistenti ed operanti e iscritti nel Registro regionale della personalità giuridica che intendano essere iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore

- se costituiti in forma di scrittura privata è necessario produrre una copia autentica in bollo del verbale, redatto in forma pubblica dal Notaio, che confermi la costituzione dell'Ente e ne richiami l'originaria costituzione in forma privata e ne riporti il vigente statuto, come allegato costituente parte integrante del verbale;
- se costituiti per atto pubblico e lo statuto è rimasto immutato è necessario produrre la documentazione prevista per gli Enti di nuova costituzione;
- se costituiti per atto pubblico e lo statuto ha subito modificazioni di norme statutarie successive all'atto di costituzione, si deve produrre una copia autentica in bollo del verbale notarile attestante l'ultima deliberazione delle modificazioni statutarie apportate dinanzi a lui e riportante in allegato il vigente statuto;
- copia dell'ultimo bilancio preventivo e del conto consuntivo approvato relativamente agli ultimi due esercizi finanziari. In caso di Ente neo-costituito, prospetto contenente una previsione finanziaria di massima relativa ai primi tre anni di attività prevista;
- altra documentazione già richiesta per gli enti di nuova costituzione.



4. Procedimento amministrativo di attribuzione della personalità giuridica privata

Visto il D.P.R. n. 361/2000 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo dello statuto;

Richiamato il D.P.G.R. n. 103 del 19/02/2001 (BURP n. 39 del 1° marzo 2001) con cui è stato istituito il registro regionale delle persone giuridiche private;

Richiamato il Regolamento Regionale 20 giugno 2001, n. 6 recante "norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";

Vista la Del. G.R. n. 1427 del 2 agosto 2018 "Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 – Istituzione Struttura speciale "Comunicazione Istituzionale" e ulteriori modifiche al D.P.G.R. n. 443/2015";

Visto il Dlgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";

Visto il Dlgs. n. 105/2018 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

Il procedimento di riconoscimento di personalità giuridica privata dell'Ente viene avviato dalla data di ricevimento dell'istanza – redatta secondo in Modello di cui all'Allegato B, e corredata da tutta la documentazione richiesta - e si conclude entro 90 giorni dalla stessa, salvo i tempi necessari per richiedere ed acquisire documentazione integrativa, che producono la sospensione provvisoria del procedimento.

Qualora gli atti e i documenti non siano bollati o risultino bollati in maniera irregolare (art. 19 del D.P.R. 642/72) l'ufficio ricevente ha l'obbligo di inviarli entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione.

L'eventuale invio all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione non inficia il corretto svolgersi del procedimento di competenza regionale né la validità dell'atto conclusivo.

Qualora il RUP ravvisi ragioni ostative alla attribuzione della personalità giuridica, ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della istanza di riconoscimento ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali entro i successivi 30 giorni possono presentare memorie e documenti integrativi.

Il RUP, decorso il termine assegnato per la produzione di integrazioni, adotta il provvedimento di Nulla Osta all'iscrizione e propone il provvedimento di attribuzione della personalità giuridica privata e di iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, ovvero adotta il provvedimento di rigetto dell'istanza.

Il registro delle persone giuridiche è stato istituito in Puglia con D.P.G.R. n. 103 del 19/02/2001 (BURP n. 39 del 1° marzo 2001) presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale. L'Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, all'attualità è strutturato nella Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale (già Servizio Comunicazione Istituzionale); detto ufficio, in caso di nulla osta da parte della Sezione competente all'istruttoria della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, provvede materialmente alla iscrizione dell'ente richiedente nel registro regionale delle persone giuridiche.



5. Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo per Associazioni e Fondazioni già riconosciute

Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo delle Associazioni e delle Fondazioni già riconosciute e iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche, devono essere oggetto esse stesse di iscrizione, con i relativi atti di approvazione, nel registro delle persone giuridiche istituito, giusto D. P. G. R. n. 103 del 19/02/2001 (pubblicato sul BURP n. 39 del 1 marzo 2001),

Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza di modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo va presentata in bollo, (fatte salve le esenzioni di legge vigenti) e sottoscritta (anche digitalmente) dal legale rappresentante dell'Ente o dal notaio rogante per conto dell'Ente. L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo terzosettore.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it indicando nell'oggetto "istanza di riconoscimento delle modifiche statutarie". Tutti i documenti devono essere scansionati e allegati in formato .pdf. L'istanza deve essere redatta, a pena di esclusione, su modello di cui all'Allegato C, compilato in ogni sua parte.

All'istanza devono essere allegate la seguente documentazione:

- una copia autentica in bollo del verbale del competente organo statutario di approvazione delle proposte di modifiche, con attestazione dell'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'art. 21 Codice civile;
- una copia autentica in bollo del testo delle modifiche ricevuto per atto notarile;
- fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante
- una copia degli atti di fondazione e del vigente statuto in versione digitale (formato .pdf)
- copia dello statuto modificato, in versione digitale (formato .pdf)
- relazione sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o da coloro ai quali è attribuita la rappresentanza dell'ente, a firma autentica, indicante le modifiche apportate al vigente statuto e lo scopo delle stesse;

Nel caso in cui le modifiche statutarie comportino un ampliamento del fine si applicano, per quanto compatibili, i requisiti previsti per il riconoscimento giuridico.

Negli altri casi la verifica del possesso dei predetti requisiti è effettuata con riferimento alle modifiche proposte.

Procedimento amministrativo di modifiche statutarie e atto costitutivo

Visto il D.P.R. n. 361/2000 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo dello statuto;

Richiamato il D.P.G.R. n. 103 del 19/02/2001 (BURP n. 39 del 1° marzo 2001) con cui è stato istituito il registro regionale delle persone giuridiche private;

Richiamato il Regolamento Regionale 20 giugno 2001, n. 6 recante "norme per l'istituzione



del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
Vista la Del. G.R. n. 1427 del 2 agosto 2018 "Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 – Istituzione Struttura speciale "Comunicazione Istituzionale" e ulteriori modifiche al D.P.G.R. n. 443/2015".

Il procedimento di approvazione e iscrizione delle modificazioni statutarie e dell'atto costitutivo viene avviato alla data di ricevimento dell'istanza (redatta secondo il modello C e corredata da tutta la documentazione richiesta) dovrà concludersi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, salvo i tempi necessari per richiedere e acquisire documentazione integrativa, che producono la sospensione provvisoria del procedimento amministrativo di approvazione e si conclude con l'iscrizione delle modifiche nel registro delle persone giuridiche.

Qualora gli atti e i documenti non siano bollati o risultino bollati in maniera irregolare (art. 19 del D.P.R. 642/72) l'ufficio ricevente ha l'obbligo di inviarli entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione.

L'eventuale invio all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione non inficia il corretto svolgersi del procedimento di competenza regionale né la validità dell'atto conclusivo.

Qualora il RUP ravvisi ragioni ostative alla attribuzione della personalità giuridica, ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della istanza di riconoscimento ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali entro i successivi 30 giorni possono presentare memorie e documenti integrativi.

Il RUP, decorso il termine assegnato per la produzione di integrazioni, adotta il provvedimento di accettazione delle proposte di modifiche statutarie e propone il provvedimento di iscrizione delle stesse nel registro regionale delle persone giuridiche, ovvero adotta il provvedimento di rigetto dell'istanza.

Il registro delle persone giuridiche è stato istituito in Puglia con D.P.G.R. n. 103 del 19/02/20001 (BURP n. 39 del 1° marzo 2001) presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale. L'Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, all'attualità è strutturato nella Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale (già Servizio Comunicazione Istituzionale); detto ufficio, in caso di nulla osta da parte della Sezione competente all'istruttoria della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, provvede materialmente alla iscrizione dell'ente richiedente nel registro regionale delle persone giuridiche.

I relativi provvedimenti dirigenziali devono essere assunti in conformità alle norme di cui al Capo II, titolo II, Libro I del Codice Civile e delle disposizioni di attuazione vigenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.

7. Informazioni

Per la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Serenella Pascali (riferimento mail: s.pascali@regione.puglia.it). L'istruttoria delle istanze sarà curata in collaborazione con le sedi decentrate della medesima Sezione.



Indirizzo al quale inviare l'istanza

Presidenza della Giunta Regionale

c/o Dipartimento Politiche per la Salute, il Benessere Sociale e lo Sport per Tutti

Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali

Via Gentile n. 52 – 70126 Bari

PEC terzosettore.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

da utilizzare per comunicazioni formali e trasmissione documenti.





REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
RETI SOCIALI

ALLEGATO B

Modello di istanza di riconoscimento della personalità
giuridica

*Il presente allegato si compone di n. 7 (sette) pagg.,
inclusa la presente copertina*



FAC – SIMILE DI ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Marca da bollo da € 16,00
(salvo esenzione di legge:
Enti di volontariato e onlus)

Alla Presidenza della Giunta Regionale
c/o Dipartimento Politiche per la Salute, il
Benessere sociale e lo Sport per tutti
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione
Reti sociali
Via Gentile n. 52
70126 Bari

terzosettore.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Istanza di approvazione di riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel registro regionale

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di Presidente e Legale
Rappresentante della Associazione/Fondazione denominata _____ con sede
in _____,

CHIEDE

il riconoscimento giuridico della medesima, mediante iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche, di cui al Reg. R. n. 6/2001 e ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il/la **referente** è il/la

Sig/Sig.ra _____,

Tel. _____; Fax. _____;

E-Mail _____

DATA

FIRMA



AVVERTENZA IMPORTANTE

La **data sulla marca da bollo** non può essere successiva alla data apposta sull'istanza.

Si ricorda che **gli atti e i documenti non bollati o bollati in maniera irregolare** sono inviati entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 642/72

Si allega la seguente documentazione:

- una copia autentica in bollo del verbale dell'atto costitutivo e dello statuto redatto per atto pubblico dinanzi al notaio. La marca da bollo va apposta su ogni foglio. Il foglio si intende composto da quattro facciate consecutive
- fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante;
- copia dello statuto in versione digitale (formato pdf);
- relazione illustrativa sull'attività che l'Ente svolgerà, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
- relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante. La relazione descrive gli elementi che formano il patrimonio iniziale dell'Ente o il fondo di dotazione dell'Ente (mobili ed immobili) e i mezzi finanziari che servono a fare fronte a spese ed eventuali investimenti (conferimenti di soci, eventuali proventi da attività commerciali secondarie dell'Ente, contributi, lasciti, donazioni e quant'altro). La relazione deve essere corredata da documenti che dimostrino l'esistenza del patrimonio iniziale dell'Ente che, come richiede la legge, deve essere adeguato al perseguimento degli scopi istituzionali ed ai fini della garanzia patrimoniale verso i terzi. La relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria deve, quindi, essere accompagnata da una certificazione bancaria attestante la disponibilità economica a perseguire lo scopo dell'ente e da una perizia asseverata degli eventuali immobili o altri beni immateriali che costituiscono il patrimonio;
- copia autentica del verbale (o estratto) di nomina degli amministratori o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (del legale rappresentante). Il documento deve riportare l'elenco dei componenti il consiglio d'amministrazione dell'Ente (o dell'organo amministrativo dell'Ente comunque sia denominato), l'indicazione delle cariche ricoperte e dei poteri di firma eventualmente attribuiti, i nominativi di tutti gli amministratori e i rispettivi codici fiscali;
- nel caso l'Ente abbia natura di ONLUS [fino alla definitiva entrata in vigore delle norme del Codice del terzo Settore], si richiede copia del certificato di iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS;
- nel caso l'Ente abbia natura di Associazione di Volontariato [fino alla definitiva entrata in vigore delle norme del Codice del terzo Settore], si richiede copia del certificato di iscrizione ai registri del volontariato, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'avvenuta iscrizione (art.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445);
- indicazione di un referente al quale fare riferimento per le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo e relativo recapito telefonico e di posta elettronica
- indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e di PEC riferito alla persona giuridica.

(solo per gli enti già esistenti ed operanti)

- se costituiti in forma di scrittura privata è necessario produrre una copia autentica in bollo del verbale, redatto in forma pubblica dal Notaio, che confermi la costituzione dell'Ente e ne richiami l'originaria costituzione in forma privata e ne riporti il vigente statuto, come allegato costituente parte integrante del verbale;
- se costituiti per atto pubblico e lo statuto è rimasto immutato è necessario produrre la documentazione prevista per gli Enti di nuova costituzione;
- se costituiti per atto pubblico e lo statuto ha subito modificazioni di norme statutarie successive all'atto di costituzione, si deve produrre una copia autentica in bollo del verbale notarile attestante l'ultima deliberazione delle modificazioni statutarie apportate dinanzi a lui e riportante in allegato il vigente statuto;
- copia dell'ultimo bilancio preventivo e del conto consuntivo approvato relativamente agli ultimi due esercizi finanziari. In caso di Ente neo-costituito, prospetto contenente una previsione finanziaria di massima relativa ai primi tre anni di attività prevista;
- altra documentazione già richiesta per gli enti di nuova costituzione.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l'Amministrazione regionale entrerà nella disponibilità con l'affidamento della Sua istanza, Le comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Titolare del trattamento è la Sezione Inclusione Sociale Attiva e innovazione Reti Sociali in persona della dr.ssa Serenella Pascali con domicilio eletto in Bari, Via Gentile n. 52 presso la sede dell'Assessorato al Welfare.

Il Titolare può essere contattato mediante mail all'indirizzo s.pascali@regione.puglia.it.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell'attività istruttoria per la quale si è formulata apposita istanza. I suoi dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi per legge.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento

La Sezione Inclusione Sociale Attiva e innovazione Reti Sociali tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

- sia necessario all'esecuzione dell'attività istruttoria richiesta;
- sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul RUP;
- sia basato sul consenso espresso.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione dell'attività istruttoria o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del procedimento amministrativo stesso.

Conservazione dei dati

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del procedimento amministrativo e, successivamente, per il tempo in cui il RUP sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.

Comunicazione dei dati

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

1. altre strutture dell'Amministrazione Regionale che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
2. altri soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
2. Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.



Profilazione e Diffusione dei dati

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Si fa integrale rinvio al GDPR.

Il/La sottoscritt _____

Codice fiscale: _____


acconsente a che la Sezione Inclusione Sociale Attiva e innovazione Reti Sociali ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

- Presta il consenso
- Nega il consenso

LUOGO, _____

In Fede





REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
RETI SOCIALI



ALLEGATO C

**Modello di istanza di approvazione delle modifiche statutarie
e atto costitutivo mediante iscrizione nel registro regionale
per le organizzazioni già riconosciute**

*Il presente allegato si compone di n. 5 (cinque) pagg.,
inclusa la presente copertina*



FAC – SIMILE DI ISTANZA

Marca da bollo da € 16,00
(salvo esenzione di legge:
Enti di volontariato e onlus)

Alla Presidenza della Giunta Regionale
c/o Dipartimento Politiche per la Salute, il
Benessere sociale e lo Sport per tutti
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione
Reti sociali
Via Gentile n. 52
70126 Bari

terzosettore.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Istanza di approvazione delle modifiche statutarie e atto costitutivo mediante iscrizione nel registro regionale

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di Presidente e Legale
Rappresentante della Associazione/Fondazione denominata _____ con sede
in _____, e già iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche in data
___/___/___ al num. _____

CHIEDE

l'approvazione delle modifiche statutarie e/o dell'atto costitutivo della medesima,
mediante iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche, ai sensi dell'art.1 del
D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, e del Regolamento Regionale n. 6/2001.

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il/la **referente** è il/la

Sig/Sig.ra _____,

Tel. _____; Fax. _____;

E-Mail _____

DATA

FIRMA



AVVERTENZA IMPORTANTE

La **data sulla marca da bollo** non può essere successiva alla data apposta sull'istanza.

Si ricorda che **gli atti e i documenti non bollati o bollati in maniera irregolare** sono inviati entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate competente per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 642/72

Si allega la seguente documentazione:

- una copia autentica in bollo del verbale del competente organo statutario di approvazione delle proposte di modifiche redatto per atto pubblico dinanzi al notaio. La marca da bollo va apposta su ogni foglio. Il foglio si intende composto da quattro facciate consecutive;
- una copia autentica in bollo del testo delle modifiche statutarie ricevuto per atto notarile. La marca da bollo va apposta su ogni foglio. Il foglio si intende composto da quattro facciate consecutive;
- fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante;
- copia degli atti fondativi e dello statuto vigente in versione digitale (formato pdf);
- copia dello statuto modificato in versione digitale (formato pdf);
- relazione sottoscritta dal fondatore ovvero da colui o da coloro ai quali è attribuita la rappresentanza dell'ente, a firma autenticata, indicante le modifiche apportate al vigente statuto e lo scopo delle stesse.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l'Amministrazione regionale entrerà nella disponibilità con l'affidamento della Sua istanza, Le comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Titolare del trattamento è la Sezione Inclusione Sociale Attiva e innovazione Reti Sociali in persona della dr.ssa Serenella Pascali con domicilio eletto in Bari, Via Gentile n. 52 presso la sede dell'Assessorato al Welfare.

Il Titolare può essere contattato mediante mail all'indirizzo s.pascali@regione.puglia.it.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell'attività istruttoria per la quale si è formulata apposita istanza. I suoi dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi per legge.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento

La Sezione Inclusione Sociale Attiva e innovazione Reti Sociali tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

- sia necessario all'esecuzione dell'attività istruttoria richiesta;
- sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul RUP;
- sia basato sul consenso espresso.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione dell'attività istruttoria o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del procedimento amministrativo stesso.

Conservazione dei dati

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del procedimento amministrativo e, successivamente, per il tempo in cui il RUP sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.

Comunicazione dei dati

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

1. altre strutture dell'Amministrazione Regionale che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
2. altri soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
2. Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.



Profilazione e Diffusione dei dati

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Si fa integrale rinvio al GDPR.

Il/La sottoscritt _____

Codice fiscale: _____

acconsente a che la Sezione Inclusione Sociale Attiva e innovazione Reti Sociali ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

- Presta il consenso
- Nega il consenso

LUOGO, _____

In Fede

